



---

**Autorità di regolazione per energia reti e  
ambiente**

**Documento di consultazione 408/2018/R/com**  
**Osservazioni di Energia Concorrente**

---



**ENERGIA CONCORRENTE**



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 408/2018/R/com, recante *Prescrizione per fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni: strumenti di rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali (ambito soggettivo di applicazione, obblighi informativi dei venditori e gestione reclami)* (DCO) [termine invio osservazioni 10 settembre 2018].

\* \* \*

### Considerazioni generali

Pur tenendo conto dell'esigenza di tutela del cliente finale e della necessità di garantire a questo la possibilità concreta di eccepire la prescrizione c.d. breve, si ritiene che **le proposte dell'ARERA in materia di obblighi informativi dei venditori e gestione dei reclami travalichino le disposizioni dettate dalla normativa primaria e impongano ai venditori costi molto elevati di adeguamento dei sistemi, che penalizzano i venditori di minori dimensioni i quali beneficino in misura limitata delle economie di scala.** In alcuni casi vengono inoltre proposte soluzioni non attuabili né economicamente, né tecnicamente.

Inoltre, molte proposte poste in consultazione risulterebbero **inapplicabili senza una chiara ripartizione delle responsabilità tra distributore, venditore e cliente**, nonché delle modalità per identificarle. Di conseguenza, il giudizio sulle stesse non può che essere parziale e provvisorio. Per gli stessi motivi, l'operatività della riforma dovrebbe essere **successiva di almeno sei mesi** – necessari per l'implementazione dei sistemi - al completamento dell'intero quadro normativo.

### Risposte ai singoli spunti di consultazione

*Q1. Si condivide il perimetro soggettivo definito per gli interventi di rafforzamento delle tutele in relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge di bilancio 2018? Se no, per quale motivo?*



Non si condivide quanto proposto. Le proposte contenute nel DCO dovrebbero essere dirette alla capacitazione di un consumatore di piccole dimensioni (e come tale bisognoso di “accompagnamento”), ma tale requisito dimensionale e organizzativo non sussiste certamente né nel caso dei condomini, che sono gestiti da un professionista del settore, né quando i consumi raggiungono dimensioni molto consistenti come quelle proposte. Si chiede pertanto una riduzione del perimetro soggettivo nell'elettricità ai soli BT con potenza 16,5 Kw e nel gas con consumi inferiori ai 5000 Smc.

*Q2. Si condividono gli orientamenti in termini di obblighi informativi e procedurali del venditore nel caso in cui la responsabilità del ritardo sia in capo al venditore/distributore? Se no, per quale motivo?*

Dalla proposta dell'ARERA emerge la richiesta ai venditori di gestire in modo automatico e standardizzato l'informazione ai clienti sulla possibilità di eccepire la prescrizione, oltre che la gestione dei casi di eccezione di prescrizione da parte del cliente, mentre tali processi nella prima fase sono stati gestiti dai venditori con più autonomia e spesso caso per caso. Pur comprendendo la finalità di garantire uniformità di trattamento tra i clienti forniti da diversi operatori, si fa presente che l'automatizzazione richiesta necessita di regole chiare che gli operatori devono poter seguire nell'adeguamento dei propri sistemi operativi e che in alcuni casi non è tecnicamente attuabile. In generale, con riferimento alle comunicazioni pre-determinate dall'ARERA, si preferirebbe avere più flessibilità nella forma al fine di conservare una coerenza stilistica propria di ciascun fornitore, pur nel rispetto del contenuto e degli obblighi di posizionamento che l'ARERA vorrà definire.

Con riferimento all'avviso testuale proposto nella forma di “Avviso: fatturazione con importi risalenti a più di due anni. Controlli la fattura all'interno.”:



- l'inserimento della frase sulla busta cartacea richiederebbe, a differenza di quanto avviene ora, di differenziare il processo di imbustamento, e in particolare di agganciare le buste al loro contenuto, obbligando gli operatori a trasferire ai propri stampatori (normalmente ditte esterne) informazioni sul contenuto delle buste, con un notevole aumento della complessità del processo, e dei suoi costi. Infatti, per poter inserire questa frase bisogna utilizzare necessariamente buste personalizzate (a differenza di quanto avviene oggi) con la conseguenza di incrementare i costi (in quanto le buste personalizzate sono più costose rispetto a quelle standard) e rendere necessaria una stima anticipata dei volumi necessari (in quanto le buste personalizzate vanno ordinate e stampate in anticipo). Sicuramente tale processo aumenterebbe quindi anche i tempi di imbustamento, con ripercussioni negative sui clienti finali. Inoltre, si fa presente che lo spazio sulle buste per l'inserimento di informazioni diverse da quelle strettamente necessarie alla postalizzazione è limitato e potrebbe essere insufficiente a contenere la frase prevista;
- l'inserimento della frase nell'oggetto dell'email comporterebbe un aggravio di costi di adattamento dei propri sistemi da parte degli operatori. In molti casi, inoltre, tale frase risulterebbe non completamente visibile nell'oggetto data la sua lunghezza. Si propone, pertanto, di inserire tale frase in testa all'email in evidenza, ma non nell'oggetto;
- la frase proposta nel documento di consultazione appare eccessivamente lunga e imperativa, lontana dallo stile comunicativo di molte imprese. Qualora si decidesse di definire precisamente la forma del messaggio, si suggerisce di accorciarlo in "Avviso: importi risalenti a più di due anni." Le parti eliminate appaiono, infatti, ridondanti.

Con riferimento all'avviso testuale da inserire in fattura "La presente fattura contiene importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni,



che possono essere contestati e non pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (legge n.205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare la Sua volontà, ad esempio inoltrandoci entro il termine di pagamento della fattura il modulo allegato 'Eccezione di prescrizione' ", riteniamo che esso:

- debba essere collocato in un allegato contestuale alla fattura stessa, come eventualmente una *cover* che contenesse anche il modulo (nei termini indicati al successivo paragrafo) per l'eccepimento o in altra posizione definita dall'operatore, e non necessariamente nella prima pagina della bolletta, dove lo spazio per inserire ulteriori informazioni è molto limitato e l'inserimento del testo proposto potrebbe obbligare gli operatori a spostare in seconda pagina informazioni importanti per il cliente;
- appaia, al pari del messaggio da esporre in busta, estremamente lungo e, pertanto, si propone di modificarlo in: "La presente fattura contiene importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni, che possono essere contestati e non pagati, in applicazione della Legge di Bilancio 2018. La invitiamo a comunicare la sua volontà, ad esempio inoltrandoci entro il termine di pagamento della fattura, il modulo allegato 'eccezione di prescrizione'". La comunicazione dovrebbe tuttavia dare evidenza dell'eventuale responsabilità del distributore, così da informarne adeguatamente il cliente e da non minare immotivatamente la fiducia riposta dallo stesso nel proprio fornitore.

Con riferimento alla predisposizione di un modulo *ad hoc* per eccepire la prescrizione:

- l'esperienza degli operatori dimostra che i clienti tendono a non utilizzare i moduli predisposti dal venditore, ma tendono piuttosto a inviare reclami o richieste di informazione scritti. Inoltre, in particolare nel caso di clienti multisito, l'obbligo di indicare l'indirizzo

di fornitura e i POD/PdR a cui sono riconducibili consumi più vecchi di 2 anni porterebbe all'inserimento nel modulo di un lungo elenco di informazioni poco leggibili e di scarso interesse per il cliente finale. Alla luce di queste evidenze, dati gli sforzi necessari agli operatori per predisporre moduli precompilati e i costi legati all'inserimento di un ulteriore foglio nella busta, si propone di non prevedere l'invio di tale modulo unitamente alla fattura. Eventualmente, si propone di inviare un *link* nella comunicazione in fattura o di rimandare al sito alla specifica sezione dove il cliente può trovarlo;

- si fa inoltre presente che alcuni venditori, nel caso di invio della bolletta in formato elettronico, non mettono a disposizione del cliente la bolletta in un .pdf allegato alla mail, ma inseriscono nella mail un link per accedere alla bolletta in formato .pdf (tipicamente in un'area personale del sito); inserire un .pdf in allegato all'email relativo al solo modulo potrebbe quindi generare confusione nel cliente. Peraltro, se ARERA vorrà confermare l'invio del modulo in bolletta, si chiede che venga incluso nello stesso .pdf della fattura, in coda al documento, o tramite l'inserimento di un ulteriore *link* nell'email;
- è da tenere in considerazione che la nuova disciplina della fatturazione elettronica pone dei limiti dimensionali ai file .pdf che possono essere allegati alla fattura XML. Le previsioni dell'ARERA di aumentare il peso dei file .pdf di fatturazione, ad esempio attraverso l'introduzione di nuovi moduli o attraverso le soluzioni di fatturazione separata di cui a Q4, potrebbero quindi comportare criticità;
- il calcolo a priori del valore dell'importo prescrivibile (che l'ARERA propone di inserire nel modulo precompilato e nelle fatture stesse che contengono tali importi, comprese le fatture dei venditori che scelgono di rinunciare a esercitare il proprio diritto di credito su tali importi), oltre a comportare sforzi operativi ed economici non indifferenti a carico degli operatori, necessita di regole chiare, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle imposte (accisa, addizionale e IVA). Si

ricorda che l'incertezza relativa all'applicazione delle imposte nei casi in cui viene eccepita la prescrizione breve è già stata segnalata ad ARERA, che per competenza ha rimandato la questione all'Agenzia delle Dogane, che tuttavia finora non ha fornito i necessari chiarimenti. D'altra parte, l'ammontare dell'importo prescrivibile sarà già evidenziato nella bolletta stessa e quindi non si ritiene necessario doverlo riportare anche in un modulo precompilato;

- per le ragioni sopra indicate, e per il fatto che tutte le informazioni richieste sono comunque contenute nelle bollette e a disposizione sia del cliente che del venditore, si suggerisce che il modulo eventualmente da allegare o a cui rimandare abbia come uniche indicazioni pre-compilate quelle relative al fornitore, così da semplificarne la predisposizione;
- se l'ARERA dovesse confermare l'obbligo per il venditore di mettere a disposizione un modulo *ad hoc* sul proprio sito internet e su richiesta del cliente, si chiede di specificare che tale modulo non dovrà essere precompilato.

Con riferimento all'inserimento di informazioni, in caso la prescrizione venga eccepita, anche nella bolletta successiva:

- non è tecnicamente attuabile dagli operatori, tenuto conto che le tempistiche di eccezione della prescrizione (su cui impattano le tempistiche legate alla gestione dei reclami, e in alcuni casi alla conciliazione) non sono coerenti con le normali tempistiche di fatturazione e che, da un punto di vista contabile, la situazione dei pagamenti del cliente non è tecnicamente chiusa. Integrare le informazioni sullo stato di pagamento delle fatture precedenti con le note relative alla prescrizione d'altra parte sarebbe complesso anche perché il reclamo del cliente che eccepisce la prescrizione è di per sé un'operazione da gestire puntualmente, che quindi non rientra nell'operatività massiva, rendendo quindi molto complesso

intercettarla negli automatismi sullo stato dei pagamenti. Inoltre andrebbe chiarito quali informazioni dovrebbero essere riportate sulla bolletta successiva, tenuto conto che la sezione relativa alla situazione dei pagamenti precedenti può contenere di norma nei *layout* delle bollette dei venditori solo poche parole.

Con riferimento alle ulteriori proposte contenute nel documento di consultazione riferite agli obblighi informativi e alle modalità di eccepire la prescrizione:

- in ottica di standardizzazione dei processi, l'ARERA dovrebbe chiarire le modalità che il fornitore deve adottare per riconoscere l'importo prescritto al cliente, che chiaramente dovrà coincidere con i criteri attuati dal distributore; attualmente, alcuni venditori riaccreditano tali importi tramite nota di credito in fattura a parte mentre altri provvedono a stornare il documento di fatturazione originale e a rimetterlo privo dell'importo prescritto oppure passando a perdita la sola quota prescritta che non tocca il documento di fatturazione. Richiediamo quindi che il Regolatore consenta entrambe le prassi e non preveda necessariamente l'inserimento di tale nota di credito nelle fatture di periodo o di chiusura, in quanto questo potrebbe comportare aggravii gestionali importanti a carico degli operatori;
- dovrebbe essere chiarito che la facoltà di rinuncia del venditore, esercitata anche solo al di sotto di soglie stabilite in autonomia del venditore, sgrava il venditore di una serie di obblighi, tra cui quelli proposti al punto 4.20 e seguenti in relazione alla fatturazione separata;
- infine, si chiede all'ARERA di chiarire il termine ultimo entro il quale il cliente finale può eccepire la prescrizione (termine che a nostro avviso non può coincidere che con la data di scadenza della fattura). Diversamente, se il cliente finale può eccepire la prescrizione fin tanto che non ha pagato la fattura, potremmo avere casi, in particolare per



fatture che contengono anche importi non prescrittibili, in cui il cliente eccepisce la prescrizione solo a fronte di solleciti di pagamenti o comunicazioni di messa in mora, con il risultato di avviare contenziosi che sospendono le azioni di recupero del credito e aumentano i crediti sospesi del venditore con riferimento agli importi non prescrittibili, con ripercussioni tra l'altro sulla gestione degli interessi di mora sugli importi prescritti.

*Q3. Si condividono gli orientamenti circa gli obblighi informativi e procedurali nelle ipotesi in cui la responsabilità per la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo possa essere presuntivamente ascritta al cliente finale? Se no, per quale motivo e quale soluzioni alternative si propongono?*

Innanzitutto si evidenzia il fatto che l'informazione circa la presunta responsabilità del cliente finale è disponibile ad oggi ai DSO e solo parzialmente ai venditori, e pertanto i flussi di comunicazione dei DSO, sia nel settore elettrico che in quello gas, dovranno in prospettiva essere adeguati per contenere informazioni esaustive sull'attribuzione di responsabilità. Ad oggi infatti tale informazione non è presente nei flussi relativi all'energia elettrica, mentre è presente nei soli tracciati di misura mensili (TML), e non in quelli giornalieri (TGL), per il settore gas.

Come premesso, senza una chiara definizione delle responsabilità e delle modalità di certificazione e comunicazione tra gli operatori di esse, non è possibile dare un giudizio completo sugli obblighi informativi proposti nel presente DCO.

Si segnala a questo proposito che:

- nel settore gas non tutti i distributori si sono adeguati nei tempi previsti dalla regolazione ai flussi vigenti, per cui i venditori ad oggi dispongono di informazioni sulla presunta responsabilità di mancata



lettura con profondità storica diversa tra PdR, a seconda del DSO competente per quel punto;

- alcuni DSO nel settore del gas naturale non dispongono ancora oggi di un portale di interfaccia con i venditori o sono inottemperanti alle norme sui tracciati per la messa a disposizione delle informazioni ai venditori, e pertanto il fatto che un'informazione così importante come l'attribuzione di responsabilità di mancata lettura venga veicolata tramite flussi già oggi solo parzialmente implementati rappresenta in prospettiva un'evidente criticità.

Inoltre, si fa presente che se il DSO è il solo depositario di tali informazioni, è però il venditore che deve gestire eventuali reclami presentati dai clienti finali su tali aspetti. Di conseguenza, è indispensabile standardizzare le prove che il DSO dovrà mettere a disposizione del venditore in caso di reclamo su presunta responsabilità del cliente finale e le tempistiche di tale scambio di informazioni. In particolare, si chiede di chiarire se la sola informazione in merito alle responsabilità della mancata raccolta trasmessa dai distributori tramite i tracciati di misura mensili (TML) sia sufficiente come prova che il venditore può presentare in risposta a un reclamo del cliente.

Infine, si ritiene che le proposte dell'ARERA in materia di obblighi informativi in caso di presunta responsabilità del cliente finale si configurino come di troppo favore per il cliente finale, che di fatto sembra spinto a presentare reclami o a avviare procedure di conciliazione. Si rileva a questo proposito che il reclamo (o la procedura di conciliazione) verterebbe in questi casi sull'attribuzione della responsabilità al cliente finale o al DSO, mentre a farne le spese sarebbe il venditore. Il venditore si troverebbe infatti in una situazione in cui ha già pagato gli oneri al DSO (in quanto, come riconosciuto dalla stessa ARERA nella deliberata 264/2018/R/com, allo stato attuale nei fatti il venditore non è in grado di eccepire la prescrizione sulle fatture del DSO), ma è costretto a sospendere le azioni esecutive di recupero del credito per effetto della presentazione del reclamo e dell'eventuale ricorso agli strumenti di conciliazione, con un evidente impatto

negativo in termini di flussi di cassa. Solo al termine del contenzioso il venditore potrà ottenere il pagamento delle somme non prescrittibili o, se la responsabilità verrà attribuita al DSO e il cliente avrà eccepito la prescrizione, gli sarà consentito richiedere lo storno delle fatture dei DSO ai sensi della delibera 264/2018/R/com. Sembrerebbe pertanto opportuno prevedere la possibilità per il venditore di sospendere il pagamento degli oneri al DSO che abbiano per oggetto importi presuntivamente prescritti e la gestione della fatturazione separata da parte del DSO sul prescritto.

Di seguito ulteriori osservazioni di maggiore dettaglio:

- come già segnalato in risposta alla Q2, non dovrebbe essere riportato nessun avviso sulla busta, a maggior ragione nei casi in cui la responsabilità ricade sul cliente finale; si propone piuttosto di prevedere una nota in fattura;
- il testo proposto “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni; dalle verifiche non è emersa una nostra responsabilità per il ritardo di fatturazione.” non è corretto, dato che in tali casi, se il cliente dimostra di non avere responsabilità, la responsabilità ricade sul DSO, non sul venditore;
- per poter indicare in bolletta la motivazione sulla presunta responsabilità del cliente finale, occorre che i flussi trasmessi dai DSO ai venditori siano adeguatamente integrati e standardizzati con riferimento alla compilazione di tale informazione.

*Q4. Con riferimento alle modalità descritte, per garantire trasparenza e chiarezza a tutela del cliente finale, quale risulta più efficiente in termini di implementazione? Quali altre soluzioni possono essere percorse garantendo efficienza ed efficacia del processo?*

Entrambe le soluzioni proposte dall'ARERA implicano costi di implementazione da parte degli operatori estremamente elevati. Si fa presente a tal proposito che i pagamenti effettuati tramite sistema di



domiciliazione bancaria possono essere ad oggi stornati dal cliente finale entro 8 settimane; invece delle soluzioni proposte, si suggerisce pertanto di dare maggiore evidenza al cliente che abbia scelta la domiciliazione dei pagamenti di tale facoltà (adeguando per questo caso specifico il termine ultimo per il cliente finale per eccepire la prescrizione). D'altra parte, si fa presente che prevedere modalità di pagamento alternative per i clienti che hanno scelto la domiciliazione dei pagamenti aumenterebbe notevolmente il numero di reclami da parte di questi clienti, che potrebbero non comprendere la ragione di tale cambiamento nella modalità di pagamento e di fatto renderebbe paradossalmente i venditori inadempienti alle stesse obbligazioni contrattuali assunte con i propri clienti.

Con riferimento alle soluzioni proposte, si fa inoltre presente che, nel caso di emissione di 2 distinte fatture, il venditore sarebbe tenuto a erogare al cliente anche l'indennizzo previsto dal TIF (al massimale) sulla fattura contenente gli importi prescrittibili. Inoltre per questo scenario si evidenziano anche le seguenti criticità:

- per le fatture con invio cartaceo, aumento del numero di fogli con conseguente incremento dei costi di stampa e recapito;
- complessità e necessità di sviluppi operativi interni per gestire l'invio contestuale di più documenti nella stessa busta (cartacea) o nella stessa mail;
- rischio di confusione per il cliente che riceve più fatture contemporaneamente.

Si evidenzia tuttavia come, a seconda dei sistemi operativi interni e del settore considerato (energia elettrica o gas naturale), l'eventuale scelta del Regolatore di confermare alcuni degli orientamenti di carattere informativo precedentemente richiamati potrebbe far propendere per l'emissione di distinti documenti di fatturazione. Considerato quanto sopra, si chiede che ciascun fornitore possa decidere quale delle due soluzioni adottare.

Parallelamente, si ritiene più corretto che, nel caso di responsabilità accertata del cliente, non sia obbligatorio disattivare metodi di pagamento pre-



autorizzati come SEPA-SDD, che peraltro attiene alle disposizioni di pagamento che il cliente stesso ha dato alla propria banca in ossequio degli accordi contrattualmente assunti tra le parti del contratto di fornitura che il venditore non potrebbe tecnicamente e giuridicamente disattendere.

Si chiede, infine, di chiarire che nessuna delle due soluzioni dovrà essere applicata da parte dei venditori che scelgano di rinunciare al credito relativo agli importi prescrivibili.

*Q5 Condivide gli orientamenti dell'Autorità sulla gestione dei reclami di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge di bilancio 2018? Se no, per quale motivo?*

I reclami sulla fatturazione di importi risalenti a più di 2 anni si configurano nella maggior parte dei casi come reclami complessi, in quanto coinvolgono anche il DSO, e per essi vale quanto già osservato in risposta a Q3. Va inoltre rilevato che, per la casistica di conciliazione, sarebbe sempre necessario l'intervento del DSO che tuttavia può partecipare solo in qualità di ausilio tecnico; non potendo pertanto assumere impegni il DSO, si rischierebbero quindi procedure chiuse con esito negativo e nuove conciliazioni da attivarsi direttamente con il DSO. Meglio sarebbe, quindi, rimandare il cliente al distributore per la conciliazione, previo reclamo rivolto direttamente al DSO e che si valutasse l'opportunità di un allargamento soggettivo della possibilità di adire la conciliazione per il DSO.

Entrando più nello specifico delle proposte, si ritiene che:

- la risposta motivata del venditore in fase di reclamo possa basarsi in prima battuta solo sulle informazioni trasmesse dal DSO tramite i flussi standard e che sono già state riportate in bolletta;
- sia eccessiva la previsione di esplicitare la possibilità di ricorrere alla Conciliazione, dato che finora tale previsione è richiesta solo nei casi in cui non è possibile estinguere il reclamo (si ricordano a questo proposito i già richiamati impatti sul venditore legati all'allungamento dei tempi di soluzione della controversia, che tipicamente riguarda

l'attribuzione di responsabilità tra DSO e cliente finale, e non il venditore);

- si chiede inoltre di chiarire come debbano essere classificate le eccezioni di prescrizione avanzate dai clienti, sia con l'utilizzo del modulo che in altre forme (reclami *vs* richieste scritte di informazione). Il numero di richieste di questo tipo (che naturalmente è destinato ad aumentare) influenzerà infatti "l'indice di reclamosità" che sarà parte fondamentale del rapporto su reclami e controversie con confronto tra i diversi venditori, per cui si rende necessaria una regola che consenta una classificazione omogenea da parte di tutti i venditori.

*Q6 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo?*

Si fa notare che l'applicazione delle nuove disposizioni alle fatture con scadenza successiva a una determinata data (nel caso specifico, 1 gennaio 2019) mette in difficoltà il venditore nell'adempire le disposizioni regolatorie; il venditore infatti potrebbe emettere una fattura con scadenza successiva a tale data anche molto tempo prima (ad esempio, già oggi potrebbero essere emesse fatture per la fornitura di gas naturale con scadenza successiva al 1 gennaio 2019). L'ARERA dovrebbe quindi deliberare con ampio anticipo le disposizioni in materia rispetto alla data di entrata in vigore. Ciò dovrebbe valere anche per la messa a punto dei tracciati standard nei settori sia gas che elettrico, che ad oggi contengono solo un'informazione parziale sull'attribuzione della responsabilità e la relativa motivazione.

A questo proposito si fa notare che, non disponendo finora nei tracciati delle letture dell'informazione completa sull'attribuzione della responsabilità e la relativa motivazione, al 1 gennaio 2019 non sarà possibile attribuire la responsabilità (né la relativa motivazione) degli importi risalenti a più di 2 anni, ma tale informazione sarà disponibile solo trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore dei nuovi flussi. Si ricorda inoltre che nel settore elettrico i nuovi tracciati che entreranno in vigore il 1 gennaio 2019 troveranno applicazione a



partire da tale data solo per gli *smart meter* 2G, mentre per gli *smart meter* 1G e per i misuratori tradizionali l'ARERA non è ancora intervenuta a definire la data a partire dalla quale dovranno essere adottati.

Riteniamo doveroso sottoporre all'attenzione dell'ARERA che l'effettiva possibilità da parte degli operatori di implementare i contenuti della nuova regolazione in materia di prescrizione breve dipenderà dall'uscita della delibera definitiva. In un contesto in cui le responsabilità e tutto ciò che ne deriva (flussi, comunicazioni, reclami, ecc.) è ancora in via di definizione, l'entrata in vigore delle disposizioni in argomento al 1 gennaio 2019 appare dunque estremamente complessa e onerosa. Si fa presente a questo proposito che nel settore del gas naturale, in cui i misuratori teleletti rappresentano una quota minoritaria e sono stati installati solo di recente, il profilo di rischio derivante dalla disciplina della prescrizione breve sugli operatori, già emerso nel corso di quest'anno con riferimento al settore dell'elettricità, è previsto assumere connotati estremamente negativi.

Bologna, 10 settembre 2018